



Redatto da: ps  
tel. 0473 20 30 11 • Fax 0473 22 26 04  
<http://www.ritz.fpbz.it>  
[fp.ritz@scuola.alto-adige.it](mailto:fp.ritz@scuola.alto-adige.it)

Spett.le  
Farmacia Madonna sas  
Corso Libertà nr. 123  
39012 Merano

Incarico fornitura di mascherine di tipo FFP2 per alunni/e e personale scolastico  
Codice C.I.G. **Z0F35A473F**

La Scuola professionale provinciale alberghiera 'Cesare Ritz' con sede legale a Merano via K. Wolf 44, in persona della direttrice M.A. Pascarella C.F. PSCMNN61S48D612Q domiciliata per la sua carica a Merano, presso la sede della scuola professionale provinciale alberghiera 'Cesare Ritz', autorizzata ai sensi della Deliberazione del Consiglio d'Istituto nr.1 del 28/11/2018 (Regolamento d'Istituto) ad impegnare legalmente e formalmente la suddetta scuola (di seguito denominata "ente committente" o "stazione appaltante") per il presente atto

#### **premesso**

che per contenere la diffusione del Covid19 la scuola deve fornire il dispositivo di protezione individuale FFP2 al personale e agli/e alunni/e che potrebbe averne specifica necessità per motivi di salute e/o per rischi specifici legati all'attività svolta era necessario acquistare i dispositivi di protezione individuale in quanto erano terminati

#### **preso atto**

della Nota del Ministero dell'Istruzione N. 110 del 01/02/22

della circolare contenente le prime indicazioni operative al fine di agevolare l'applicazione delle novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4

dello stanziamento di risorse per consentire la fornitura, alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di mascherine di tipo FFP2, a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza ai sensi della normativa vigente;

**è stato rilevato** l'effettivo fabbisogno di 924 mascherine FFP2 e inviato l'ordine alla farmacia Madonna sas (che ha aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite)

#### **considerato che**

le mascherine FFP2 sono state regolarmente consegnate come concordato presso la sede di via K. Wolf 44 in data 23.02.2022

si è cercato di inserire i dati relativi all'ordine effettuato sull'apposita sezione della piattaforma "Rilevazione andamento emergenza COVID – 19", ma a causa di errori tecnici della piattaforma non si è potuta completare la procedura

Tutto ciò premesso la sopraindicata Direttrice della scuola con la presente lettera

#### **incarica in sanatoria**

la società Farmacia Madonna sas, con sede legale a Merano (BZ), Corso Libertà nr. 123, Partita IVA 00737680215, nella persona di Marzotto Mariacristina, nata a Merano, il 25.12.1959, C.F. MRZMCR59T65F132E nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito "affidatario" della fornitura di 924 mascherine FFP2

#### **1.Oggetto dell'incarico**

Fornitura di 924 mascherine FFP2 come da documentazione sottoelencata allegata alla presente lettera di incarico che ne forma parte integrante e vincolante della stessa.

L'affidatario ha eseguito la prestazione integralmente ed a perfetta regola d'arte alle condizioni ivi riportate.

#### **2. Disposizioni regolatrici**

L'affidamento viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente lettera d'incarico e dai documenti allegati e richiamati in calce alla presente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che ne formano parte integrante. Per quanto non previsto o non richiamato nella presente lettera d'incarico e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016, nella L.P. n. 16/2015, nella L.P. n. 17/1993 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia

#### **3. Ultimazione prestazione – Verifica regolare esecuzione**

È onere dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione della fornitura.

**Gleichgestellt anerkannt**

Decret A.D. n. 120/17.1-11.07.02

**Scuola Paritaria**

Decreto D.R. n. 120/17.1-11.07.02





Il RUP/Direttore dell'esecuzione procede entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'affidatario e in caso di esito positivo emette il certificato di ultimazione nei successivi cinque giorni ne rilascia copia conforme all'appaltatore (ex art. 25 DM 49/2018).

La verifica di regolare esecuzione della prestazione deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine ai sensi dell'art. 113-bis comma 3 del D.Lgs 50/16. Della verifica di regolare esecuzione è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di regolare esecuzione.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi. Ai sensi dell'art. 113 bis, co. 2 D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

#### **4. Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento**

**Il corrispettivo** dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento della prestazione, è fissato in **€ 656,04** oltre IVA al **05 %** come prevista da legge.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, è fissato in 30 giorni dalla data di entrata presso il debitore, sempre che il credito sia stato riconosciuto ed esigibile e che la fattura contenga puntualmente quanto previsto di seguito in merito ai dati che dovranno riportare le fatture stesse per essere emesse.

Ai fine di consentire all'Ente committente il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a:

Scuola professionale provinciale alberghiera "C.Ritz "

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

**codice univoco dell'ufficio** UF732T

**codice fiscale** 91061030218

**partita IVA** 02938960214

**data emissione fattura**

**data scadenza fattura** 30 gg dalla data di emissione

**descrizione della fornitura**

codice identificativo di gara (**CIG**)

i dati relativi al **conto corrente dedicato** alle commesse pubbliche

la dicitura "**scissione dei pagamenti**"

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: Banca Popolare di Sondrio

IBAN: IT73Y056965859000000

Intestatario: Farmacia Madonna sas

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

#### **5. Revisione prezzi**

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'affidatario. Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. L'esecutore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.

#### **6. Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **7. Subappalto**

Il subappalto non è ammesso nel caso di mancata indicazione da parte dell'affidatario nell'allegato A1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 105 del Codice. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'ente committente.

**8. Garanzia definitiva ex art. 36 Lp 16/2015**

Per affidamenti diretti il cui importo stimato a base dell'affidamento sia inferiore a 40.000 euro (al netto di IVA) non è dovuta alcuna garanzia.

**9. Ulteriori obblighi e responsabilità dell'affidatario**

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi

**10. Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP 16/2015.**

Ai sensi dell'art. 32, comma 2 per gli affidamenti relativi a servizi di importo stimato inferiore a 40.000 euro, espletate senza l'utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall'articolo 38, comma 2, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati dalla stazione appaltante, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto.

In caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione si procederà con la risoluzione del contratto, esclusione dell'eventuale garanzia definitiva e segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di false dichiarazioni si applica quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 art. 76.

**11. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali**

Sono a carico dell'affidatario tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

**12. Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

**13. Foro competente**

In caso di controversie il foro competente è esclusivamente quello di Merano.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

**14. Approvazione specifica**

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: art. 3 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali; art. 12 – Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP 16/2015; art. 15 - Foro competente.

**La presente lettera d'incarico dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'affidatario e restituita via PEC alla scuola professionale alberghiera C. Ritz all'indirizzo [fp.ritz@pec.prov.bz.it](mailto:fp.ritz@pec.prov.bz.it) entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, unitamente alla Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo su contratti debitamente compilata e firmata digitalmente**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- Dichiarazione del possesso di requisiti di partecipazione (Allegato A1) debitamente compilato e firmato digitalmente;
- Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo sui contratti

Per l'ente committente:

M.A. Pascarella

direttrice

(sottoscritto digitalmente)

Per l'affidatario:

Farmacia Madonna sas

(sottoscritto con firma digitale)

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**Informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

**Titolare del trattamento dei dati personali** è la scuola professionale provinciale alberghiera "C.Ritz" indirizzo di posta elettronica - fp.ritz@scuola.alto-adige.it  
PEC: fp.ritz@pec.prov.bz.it

**Responsabile della protezione dei dati (RPD):** I dati di contatto del RPD della scuola professionale alberghiera "C.Ritz" sono: Reggiani Consulting Srl nella persona del dott. Ettore Gendusa con sede legale in via Pacinotti nr. 13, 39100 Bolzano

**Finalità del trattamento:** I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell'Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alla normativa vigente (d.lgs. 434/1996, d.lgs 33/2013, d.lgs 50/2016, d.lgs 165/2001, LP 40/1992, LP 12/2000, LP 17/1993, LP 16/2015, LP 29/1977, LP 39/1992). Preposto/a al trattamento dei dati è la Direttrice della scuola professionale alberghiera "C.Ritz" presso la sede della stessa.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.

**Comunicazione e destinatari dei dati:** I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati per gli adempimenti degli obblighi di legge nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico dell'Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell'Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati personali al di fuori dell'Unione Europea e i Paesi dell'Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

**Diffusione:** Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.

**Durata:** I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa.

**Processo decisionale automatizzato:** Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.

**Diritti dell'interessato:** In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

**Rimedi:** In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.